



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 168 DEL 07/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 42 DEL 05/03/2026 RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON LIMITATE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE IN VIA GABBIANO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che:

- Via Gabbiano è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.Lgs. 285/92 quale STRADA LOCALE, e ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 42 del 05/03/2026 si è provveduto ad istituire uno stallo di sosta generico riservato ai veicoli al servizio delle persone con impedita o limitata capacità motoria sul lato sud di Via Gabbiano, in posizione frontale rispetto alla proprietà del civico n. 10;

Richiamate le premesse della citata Ordinanza n. 42/2026, ed in particolare:

- la richiesta presentata da Da Ros M., volta ad ottenere l'istituzione di n. 1 stallo di sosta riservato al proprio personale contrassegno nelle vicinanze del carraio della propria residenza;
- l'esito del sopralluogo congiunto effettuato con il richiedente in data 19/02/2026;
- la scelta cautelativa e sperimentale adottata in prima istanza di procedere ad un accoglimento parziale, istituendo uno stallo generico per la categoria al fine di monitorare l'impatto e la fruibilità della sosta nella zona;

Considerato che:

- dalla data di emanazione della prima ordinanza (05/03/2026) ad oggi, si è svolto un congruo periodo di osservazione e monitoraggio che ha compreso l'intero periodo estivo 2026, caratterizzato dal massimo afflusso veicolare e turistico nella zona;
- le verifiche effettuate e l'analisi del traffico locale durante la stagione estiva hanno confermato la necessità e la sostenibilità di destinare in via esclusiva il suddetto stallo di sosta al titolare del contrassegno di che trattasi, non essendosi riscontrate criticità ostative alla circolazione;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario modificare il dispositivo dell'Ordinanza n. 42/2026, convertendo lo stallo di sosta disabili da "generico" a "riservato" allo specifico contrassegno della richiedente;

Visti gli artt. 1, 5, 7, 12, 158, 159 e 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e l'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione);

ORDINA

1. La modifica del dispositivo dell'Ordinanza Dirigenziale n. 42 del 05/03/2026;
2. Che lo stallo di sosta ubicato sul lato sud di **Via Gabbiano**, in posizione frontale rispetto alla proprietà del civico n. 10, sia esclusivamente riservato alla sosta del veicolo a servizio del titolare del contrassegno disabili n. **IP/2022/1547**, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992;

3. Restano confermate tutte le altre disposizioni della citata Ordinanza n. 42/2026 che non siano in contrasto con il presente provvedimento.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971, e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.